

1. MODIFICA

Intervento, che, in base ad una richiesta del cliente proprietario della macchina o ad un'offerta di terzi, in particolare di XXX, apporta cambiamenti all'uso e/o al funzionamento e/o alla sicurezza della macchina rispetto alla fornitura iniziale.

Come indicato nel paragrafo della guida "Interventi tecnici su macchine usate non marcate CE" le modifiche si possono suddividere in:

- modifiche sostanziali, che determinano la necessità di una marcatura (o rimarcatura CE) della macchina
- modifiche non sostanziali, ovvero che rientrano nella manutenzione ordinaria e straordinaria; si rammenta che gli interventi finalizzati esclusivamente a migliorare la sicurezza della macchina e che non sono destinati a modificare le sue prestazioni e le condizioni d'uso, non sono da considerarsi come "modifiche sostanziali" ai fini della presente guida.

Nota 1: un intervento di modifica su una macchina usata oggetto di vendita da parte di XXX deve sempre essere associato, oltre alla eventuale manutenzione ordinaria / straordinaria necessaria, ad una verifica e ad un eventuale adeguamento relativamente ai dispositivi di sicurezza e ad altri requisiti obbligatori in base alle leggi vigenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nel paese di destinazione della macchina usata; quindi il contenuto della presente scheda deve essere opportunamente integrato con quanto riportato nella scheda [2AEL](#).

2. OBBLIGHI VIGENTI NEI PAESI EXTRA AREA CE IN CASO DI MODIFICHE

Allo stato attuale non si hanno informazioni sull'esistenza o meno di obblighi particolari in relazione al tipo di modifica (es. sostanziale o non sostanziale) da eseguire su una macchina usata da vendere in uno dei paesi in oggetto.

3. COMPORTAMENTI / OBBLIGHI DI XXX S.p.A.

Nel caso di vendita da parte di XXX ad un cliente residente in altro paese Extra Area CE di una macchina usata, modificata ai fini di un successivo riutilizzo produttivo, già messa in servizio almeno una volta in Italia in quanto acquistata da cliente residente in Italia, è opportuno che XXX tenga conto di aspetti e contenuti quali:

- **Per la vendita di macchine usate in un paese Extra Area CE la distinzione tra macchine prive di marcatura CE e macchine dotate di marcatura CE non ha alcun significato legale.**
- **In mancanza di informazioni sulla esistenza o meno di obblighi a fronte della vendita di una macchina usata e modificata, particolarmente nel caso di modifiche sostanziali, è cautelativo per XXX effettuare nella documentazione commerciale di vendita una richiesta al cliente acquirente di esistenza nel proprio paese di eventuali obblighi spettanti al venditore di una macchina usata e modificata, derivanti dalla legislazione nazionale sulla sicurezza delle macchine e dei luoghi di lavoro; la documentazione contenente detta richiesta può costituire un elemento a favore a fronte di eventuali contestazioni successive alla vendita; potrebbe essere utilizzata una richiesta del seguente tipo: " Al fine di valutare la modifica in termini sia tecnici sia economici, si richiede di comunicarci in modo esplicito l'esistenza o meno di obblighi, derivanti dalla legislazione del vostro paese sulla sicurezza delle macchine e dei luoghi di lavoro, che competano al costruttore di una macchina che interviene sulla medesima per l'esecuzione di modifiche del tipo in oggetto."**
- I riferimenti per eseguire l'intervento di modifica dal punto di vista della sicurezza sono rappresentati da:
 - **la documentazione contrattuale della vendita della macchina usata relativa alle sicurezze e ad altri requisiti obbligatori;**
 - **se nota, la legislazione pertinente valida nel paese interessato al momento dell'intervento;**
- È corretto inoltre pensare, dato che la normativa sulla sicurezza delle macchine nata in ambito europeo sta assumendo una valenza mondiale attraverso gli enti di normazione internazionali ISO e IEC, in generale riferimenti sicuramente oggettivi relativamente alle sicurezze sono costituiti da:
 - **per macchine prive di marcatura CE messe in servizio prima del 1/1/95 (data di entrata in vigore della Dir. Macchine a livello europeo) Art.4 e Allegato I della Direttiva 2009/104/CE**

- **per macchine dotate di marcatura CE messe in servizio dopo l'1/1/95: Direttive Macchine, Bassa Tensione, eventualmente, Recipienti Semplici a Pressione, PED e ATEX**
- Ne consegue che XXX effettui le opportune verifiche sulla macchina usata per l'accertamento non solo di eventuali degradi palesi (es. mancanza di un riparo, difetti dell'asservimento delle protezioni mobili interbloccate, indisponibilità di manuale di istruzioni / schemi elettrici-fluidici, ...), ma anche di eventuali degradi di tipo non evidente, ma comunque verificabili (es.: efficienza del circuito di protezione di terra).
- L'eventuale necessità di adeguamento relativamente ai dispositivi di sicurezza ed agli altri requisiti che può derivare da degradi effettuate dal precedente proprietario della macchina o da qualche requisito introdotto dalla legislazione sui luoghi di lavoro successivamente alla data di prima messa in servizio della macchina o da eventuali carenze nella fornitura originaria della macchina.

Nota 2: ai fini della corretta evidenziazione dei costi / benefici dell'operazione di ritiro / modifica dell'usato, un punto importante, che , oltre a costituire un obbligo in tutti i paesi con un certo livello di industrializzazione, può comportare costi notevoli, è quello relativo alla documentazione che deve accompagnare la macchina, ovvero Manuale di Istruzioni e schemi elettrici – fluidici, che, a seconda dei casi, saranno da completare / modificare o, in caso di totale mancanza, da ricostituire ex-novo.

Nota 3: l'applicazione "alla lettera" dell'art. 72 del DLgs 81/2008 comporta che il cliente che vende a XXX **una macchina usata priva di marcatura CE** (perché messa in servizio prima del 1/1/95, data di entrata in vigore della Dir. Macchine a livello europeo, o perché messa in servizio in Italia senza marcatura CE prima del 21/9/96, data tardiva di entrata in vigore in Italia della Dir. Macchine recepita con DPR 459 del 24/7/96) dovrebbe fornire a XXX una dichiarazione in cui dovrebbe **attestare, sotto la propria responsabilità, che la macchina è conforme, al momento della consegna, all'Allegato V del DLgs 81/2008.**

Non essendo XXX l'utilizzatore finale della macchina e dovendo XXX comunque effettuare tutti i controlli e gli interventi necessari in relazione ai dispositivi di sicurezza ed agli altri requisiti obbligatori previsti dalla legislazione pertinente del paese di destinazione della macchina usata, detta dichiarazione viene a perdere il valore pratico relativamente ai contenuti tecnici, pur mantenendo quello legale.

XXX potrebbe comunque, se necessario, utilizzare a proprio vantaggio questo tipo di obbligo nella trattativa commerciale inerente al ritiro dell'usato.